



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO "RIVA 1"**

38066 Riva del Garda - Viale D. Chiesa, 12 - Tel. 0464/553088 - C.F. 93013000224

[www.riva1.it](http://www.riva1.it) - e-mail: [segr.rival@scuole.provincia.tn.it](mailto:segr.rival@scuole.provincia.tn.it)

## **REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI**

- Art. 1 Funzioni e competenze
- Art. 2 Composizione, insediamento e durata
- Art. 3 Presidenza
- Art. 4 Convocazione
- Art. 5 Programmazione e coordinamento
- Art. 6 Regolamentazione delle sedute e norme di funzionamento
- Art. 7 Modalità di votazione e deliberazioni
- Art. 8 Verbalizzazioni
- Art. 9 Articolazione
- Art. 10 Le riunioni di plesso
- Art. 11 I dipartimenti
- Art. 12 Le commissioni
- Art. 13 Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti
- Art. 14 Approvazione, revisione e pubblicità del regolamento

### **Art. 1 Funzioni e competenze**

Il collegio dei docenti esercita le proprie competenze ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), dagli artt. 3 e 5 della deliberazione della Giunta provinciale 14 ottobre 1999, n. 6929 (Norme per l'autonomia delle istituzioni scolastiche), dall'art. 24 della Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e dai vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali e provinciali.

Il collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative avendo cura di favorire il coordinamento interdisciplinare e adeguando, nei limiti previsti dall'ordinamento provinciale e nazionale, i piani di studio alle esigenze formative e al contesto socio-economico di riferimento.

Il collegio dei docenti delibera la parte didattica del progetto di istituto, da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'istituzione, nel rispetto del diritto degli studenti all'apprendimento e alla partecipazione all'attività dell'istituzione, dando piena attuazione all'autonomia scolastica e valorizzando le competenze professionali dei docenti; il collegio, inoltre, propone al dirigente scolastico l'attuazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale.

Si pronuncia inoltre su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti.

### **Art. 2 Composizione, insediamento e durata**

Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato, in servizio nelle scuole dell'Istituto. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e dura in carica un anno.

### **Art. 3 Presidenza**

Il dirigente scolastico presiede in via ordinaria il collegio dei docenti; in caso di assenza o di impedimento, viene sostituito dal docente collaboratore vicario.

### **Art. 4 Convocazione**

Il collegio dei docenti è convocato con avviso scritto del dirigente scolastico in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, sulla base del piano annuale delle attività, secondo le modalità stabilite dall'art. 4, terzultimo comma, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi l'opportunità o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione deve essere disposta con un congruo preavviso, non inferiore a cinque giorni rispetto alla data delle riunioni, e deve indicare la data, l'ora di inizio e conclusione, il luogo della riunione e l'esatta indicazione dell'ordine del giorno con la successione degli argomenti da trattare.

### **Art. 5 Programmazione e coordinamento**

A livello unitario il Collegio dei Docenti:

- formula proposte e, per gli aspetti di sua competenza inerenti alla programmazione dell'azione educativo-didattica, elabora il progetto di istituto, il regolamento e la carta dei servizi;
- adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione;
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- delibera l'istituzione delle commissioni, ne definisce la composizione e i compiti, ne approva il piano di lavoro;
- delibera e adotta il piano annuale di formazione e di aggiornamento;
- delibera e approva il piano annuale dei viaggi di istruzione e delle visite guidate;
- elegge il comitato di valutazione del servizio dei docenti;
- elegge i suoi rappresentanti nel consiglio dell'istituzione;
- individua e nomina i docenti componenti il nucleo interno di valutazione;
- formula al consiglio dell'istituzione la proposta di ripartizione del fondo di istituto (quota comune, quota per plesso) e delibera le attività da retribuire con il fondo di istituto;
- delibera i criteri generali relativi allo svolgimento delle attività funzionali all'insegnamento;
- identifica le funzioni strumentali al progetto di istituto, le competenze e i requisiti per l'accesso, i docenti cui assegnarle, le modalità di esercizio;
- provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio dell'istituzione, alla scelta dei sussidi didattici;
- formula al consiglio dell'istituzione proposte in ordine al calendario scolastico;
- formula i criteri generali relativi allo svolgimento delle attività funzionali all'insegnamento e delle 40 ore di cui all'art. 12 dell'Accordo Provinciale (ex art. 26 del C.C. P.L.);
- indica le modalità e i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi prefissati nel progetto di istituto, provvedendo all'analisi dei processi e dei risultati (autoanalisi e autovalutazione di istituto).

A livello di sezione di plesso (scuola primaria o secondaria di primo grado):

- formula al dirigente scolastico, sulla base dei criteri deliberati dal consiglio di istituto, proposte in ordine alla formazione e alla composizione delle classi;
- definisce l'orario settimanale delle lezioni;
- delibera l'articolazione degli impegni annuali (consigli di classe - interclasse, assemblee di classe, programmazione di modulo, programmazione disciplinare);
- delibera il piano delle attività opzionali-obbligatorie e facoltative e i criteri relativi alle modalità di utilizzo delle compresenze;
- delibera e attribuisce incarichi particolari a livello di scuola o di classe e ne definisce le funzioni;

- delibera le modalità e le procedure relative alla valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e alla certificazione delle competenze da loro acquisite, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 11 del D.Lgs, n.59 /2004
- definisce le modalità di vigilanza degli alunni all'inizio e al termine delle lezioni e durante gli intervalli.

### **Art. 6 Regolamentazione delle sedute e norme di funzionamento**

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In mancanza di tale numero, il Collegio dei Docenti non può deliberare e la seduta va aggiornata a data da destinarsi, non prima di cinque giorni, a seguito di nuova convocazione.

Le assenze dei docenti alle sedute del Collegio dei Docenti vanno in ogni caso giustificate e motivate al Dirigente Scolastico.

I docenti sono tenuti a partecipare alle sedute del Collegio secondo quanto previsto dalle leggi e dai contratti di lavoro.

Il Dirigente Scolastico può autorizzare la non presenza alla seduta del Collegio, dietro richiesta scritta del docente, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti o per giustificati motivi personali.

Prima dell'inizio della trattazione, l'ordine del giorno può essere integrato o modificato nella successione degli argomenti da trattare, in caso di necessità, previo parere favorevole dei due terzi dei presenti.

La seduta ha inizio con l'approvazione del verbale della precedente seduta, precedentemente reso disponibile per presa visione dei docenti di ogni plesso. Su richiesta di qualsiasi membro del Collegio si darà lettura di parte o di tutto il verbale della seduta precedente. Le proposte di integrazione, modifica o correzione dello stesso vanno sottoposte a votazione e approvate a maggioranza relativa dei presenti.

Il Presidente tratta i punti all'ordine del giorno, dando la parola a chi ne fa richiesta.

Qualora il comportamento di un componente del Consiglio non sia rispettoso delle regole civili della discussione, il Presidente può chiederne l'allontanamento che va verbalizzato.

Il Presidente è tenuto ad avvisare con il dovuto anticipo il Collegio dei Docenti dell'avvicinarsi dell'orario di chiusura previsto per la seduta.

Qualora non venissero esauriti i punti all'ordine del giorno, a richiesta di due terzi dei componenti presenti, il Collegio prolunga la riunione per non oltre trenta minuti, al termine dei quali il Presidente dichiara sciolta la seduta, aggiornata ad altra data da destinarsi, non prima di cinque giorni, a seguito di nuova convocazione.

Alle riunioni del Collegio, su richiesta del Dirigente Scolastico o di un terzo dei docenti, possono partecipare esterni, esperti sulle tematiche in questione all'ordine del giorno.

### **Art. 7 Modalità di votazione e deliberazioni**

Ogni proposta, regolarmente iscritta all'ordine del giorno, viene votata singolarmente a scrutinio palese, per alzata di mano o per appello nominale; in caso di votazioni riguardanti situazioni personali o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei membri presenti, è prevista la votazione a scrutinio segreto. Salvo disposizioni diverse per specifiche materie, la proposta si intende approvata con la maggioranza relativa dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di classe o delle riunioni di plesso.

Non si possono tenere votazioni e avere deliberazioni del Collegio, ma solamente comunicazioni, avvisi e discussioni nella trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno 'Varie ed eventuali'.

Le delibere del Collegio dei Docenti sono esposte all'albo dei docenti.

## **Art. 8 Verbalizzazioni**

Di ogni seduta è redatto a cura del docente segretario del collegio, su apposito registro con pagine numerate, il verbale, firmato dal segretario stesso e dal dirigente scolastico. Il segretario verbalizzatore viene nominato dal dirigente scolastico, solitamente nella persona del docente collaboratore vicario; nel caso di una sua sostituzione del dirigente oppure di una sua assenza o impedimento il segretario viene individuato nella persona di un fiduciario di plesso o di altro docente. Copia del verbale rimane disponibile in segreteria e viene inviata ai singoli plessi per presa visione. Il verbale è disponibile anche nell'area riservata dei docenti sul sito web dell'Istituto.

## **Art. 9 Articolazione**

In relazione all'esercizio dell'autonomia, il Collegio dei Docenti può funzionare in modo unitario o articolarsi in sezioni, riunioni di plesso, dipartimenti e gruppi disciplinari, commissioni di lavoro e in altre forme di coordinamento con compiti di programmazione e di valutazione interna dell'azione educativa. Tali forme organizzative hanno competenza per tutte le materie connesse all'esercizio dell'autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, e promuovono la collegialità dell'azione educativa e formativa.

## **Art. 10 Le riunioni di plesso**

Il Collegio dei Docenti può essere articolato, dietro sua delibera, per sezione di plesso (scuola secondaria di primo grado e scuola primaria) per trattare tematiche specifiche legate alla singola scuola. Alle riunioni partecipano tutti i docenti in servizio presso quella determinata scuola. Per l'insediamento, la durata, la presidenza e la convocazione valgono le disposizioni previste per le sedute del Collegio Docenti Unitario agli artt. 2,3, e 4 del presente Regolamento. Le riunioni vengono presiedute dal Dirigente scolastico o dal docente fiduciario di plesso, suo delegato. Le funzioni e le competenze di programmazione e di coordinamento sono quelle fissate all'art. 5 del presente Regolamento.

## **Art. 11 I dipartimenti**

Il Collegio dei Docenti può essere articolato per dipartimenti disciplinari o interdisciplinari, verticali (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) o per classi parallele, per trattare tematiche specifiche all'area disciplinare. Alle riunioni partecipano tutti i docenti in servizio presso l'istituto, che insegnano quella determinata disciplina. Le riunioni vengono presiedute da un docente referente, delegato dal Dirigente con funzioni di verbalizzare le sedute, di allestire i lavori preparatori, di convocare tramite avviso scritto le successive riunioni, di informare i componenti delle iniziative e di relazionare verbalmente o per iscritto al dirigente sull'attività svolta o da progettare. L'attività dei dipartimenti prevede tre momenti: inizio anno scolastico (settembre) per la programmazione e progettazione didattica ed educativa; fine primo quadrimestre (febbraio) per un confronto sulle attività in atto; aprile-maggio per la scelta dei libri di testo. Potranno essere effettuati altri incontri, su proposta del docente referente.

## **Art. 12 Le commissioni e i gruppi di lavoro**

Allo scopo di favorire lo svolgimento della propria attività e di migliorare l'attuazione del progetto di istituto, il collegio dei docenti può articolarsi in commissioni e/o gruppi di lavoro. Le commissioni operano secondo le modalità di costituzione, di funzionamento e con i compiti deliberati annualmente dal collegio dei docenti unitario al quale relazionano in ordine all'attività svolta. Le commissioni durano in carica un anno e i loro componenti possono essere confermati. All'interno della commissione, nella prima riunione, viene individuato su segnalazione dei componenti o del dirigente scolastico oppure confermato il referente con il compito di verbalizzare le sedute, allestire i

lavori preparatori, convocare tramite avviso scritto le successive riunioni, informare i componenti la commissione delle iniziative e relazionare verbalmente o per iscritto al dirigente sull'attività svolta o da progettare. Le commissioni e i gruppi di lavoro possono avvalersi del contributo di esperti esterni, dietro autorizzazione del Dirigente scolastico.

### **Art. 13 Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti**

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) tuttora vigente, il Comitato di Valutazione del servizio degli insegnanti è formato, oltre che dal dirigente scolastico che ne è il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 docenti quali membri supplenti, a seconda che l'istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti in servizio. I membri del Comitato sono eletti dal Collegio dei docenti al loro interno. Il Comitato dura in carica un anno scolastico ed è convocato dal Dirigente Scolastico in periodi programmati, per la valutazione del servizio richiesta da singoli docenti interessati, ai sensi dell'art. 448 del D.Lgs. 297/94, previa relazione del dirigente scolastico; alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti e di riabilitazione del personale docente, ai sensi dei rispettivi artt. 438, 439, 440 e 501 del suddetto T.U.; ogni qualvolta se ne presenti la necessità. All'eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato.

Nel Comitato di Valutazione devono essere presenti docenti appartenenti ai due ordini di scuola.

### **Art. 14 Approvazione, revisione e pubblicità del regolamento**

Il presente regolamento, approvato dal Collegio dei docenti (delibera n. 21 del 14 ottobre 2008) con la maggioranza dei due terzi dei docenti presenti, potrà essere modificato con le stesse modalità su proposta anche di un solo componente.

Il presente regolamento viene pubblicato all'albo dell'istituzione e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici (sito web dell'Istituto).